

Legge Regionale 8 Gennaio 1996, n° 1

La presente pubblicazione non riveste carattere di ufficialità

Titolo	Disciplina della professione di maestro di sci nella Regione Molise
Oggetto	Maestro di sci - Abilitazione ed esercizio della professione - Adempimenti - Vigilanza - Sanzioni
Bollettino	Bollettino Ufficiale n° 01 del 16/01/96
Catalogazione	23. Ordinamento sportivo e promozione dello sport 29. Professioni
Modifiche	Modificato art. 2 dalla legge n. 29/2011 art. 1 Modificato art. 3 dalla legge n. 29/2011 art. 2 Modificato art. 5 dalla legge n. 29/2011 art. 3 Modificato art. 6 dalla legge n. 29/2011 art. 4 Modificato art. 7 dalla legge n. 29/2011 art. 5 Modificato art. 8 dalla legge n. 29/2011 art. 6 Modificato art. 9 dalla legge n. 29/2011 art. 7 Modificato art. 16 dalla legge n. 29/2011 art. 8 Modificato art. 5 dalla legge n. 26/2012 art. 1

Art. 1: OGGETTO DELLA LEGGE

1. La presente legge, in attuazione dei principi generali sanciti dalla legge 8 marzo 1991 n. 81, disciplina l'esercizio della professione di maestro di sci nel Molise.

Art. 2: LA PROFESSIONE DI MAESTRO DI SCI

1. E' maestro di sci chi insegna professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, a persone singole ed a gruppi di persone, le tecniche sciistiche in tutte le loro specializzazioni, esercitate con qualsiasi tipo di attrezzo, su piste di sci itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni con gli sci che non comportino difficoltà richiedenti l'uso di tecniche e materiali alpinistici, quali corda, piccozza, ramponi.
2. Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate e delimitate le aree sciistiche e sono altresì stabilite le caratteristiche degli itinerari sciistici, percorsi di sci fuori pista ed escursioni sciistiche ove e' prevista l'attività di maestro di sci.

Art. 3: ALBO PROFESSIONALE DEI MAESTRI DI SCI

1. L'esercizio della professione di maestro di sci e' subordinata all'iscrizione nell'apposito albo professionale regionale tenuto, sotto la vigilanza del competente Assessorato allo Sport, dal collegio regionale dei maestri di sci cui all'articolo 10.

Art. 4: CONDIZIONI PER L'ESERCIZIO ALL'ALBO

1. Possono essere iscritti all'albo maestri di sci della Regione Molise coloro che intendono esercitare la professione in detto territorio e che siano in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato appartenente alla Comunità Economica Europea;
 - b) maggiore età
 - c) idoneità psico-fisica attestata da certificato rilasciato Unita' Sanitaria Locale del Comune di residenza;
 - d) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;
 - e) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione; anche temporanea dall'esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione;
 - f) abilitazione all'esercizio della professione di cui all'art. 6.

Art. 5: TRASFERIMENTO

1. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre regioni o delle province autonome che intendono esercitare stabilmente la professione nel Molise devono presentare istanza al collegio regionale dei maestri di sci.
2. L'iscrizione all'albo professionale, previo colloquio volto ad accertare la conoscenza dell'ambiente montano e del territorio molisano, potrà avvenire dopo che il collegio regionale avrà accertato l'iscrizione dei richiedenti agli albi professionali delle regioni o province di provenienza, nonché il possesso dei requisiti soggettivi prescritti per l'iscrizione all'albo.
3. Il colloquio di cui al comma precedente deve essere sostenuto davanti alla sottocommissione composta dal Presidente e dai componenti di cui alle lett. e) ed f) dell'art. 7, comma 1.
4. Il collegio regionale dei maestri di sci provvede, inoltre, alla cancellazione dall'albo dei nominativi di coloro che hanno ottenuto l'iscrizione all'albo di altre regioni.
5. Sia le iscrizioni all'albo professionale regionale che le cancellazioni devono essere tempestivamente comunicate al competente Assessorato Regionale.
6. I maestri di sci iscritti negli albi professionali di altre Regioni e delle Province autonome che intendano esercitare temporaneamente per periodi non superiori a 10 giorni anche non consecutivi nel Molise, devono dare preventiva comunicazione al collegio molisano dei maestri di sci, indicando le località sciistiche nelle quali intendono esercitare ed il periodo di attività. Essi sono tenuti a praticare le tariffe determinate dalla Giunta Regionale e comunque non inferiori a quelle della locale scuola sci.
7. L'esercizio saltuario dell'attività da parte di maestri di sci, provenienti con i loro allievi da altre Regioni o Province o altri stati, non e' soggetto agli obblighi di cui sopra.
8. I maestri di sci stranieri, non iscritti in albi professionali italiani, che intendano esercitare nel Molise per periodi non superiori a 30 giorni, devono chiedere preventivamente al Collegio molisano dei maestri di sci il nulla-osta, indicando nell'istanza la località sciistica in cui desiderano esercitare ed il periodo di attività.
9. Per poter esercitare stabilmente la professione nel Molise, gli stranieri devono presentare regolare istanza d'iscrizione nell'albo professionale della Regione Molise, sostenere il colloquio di cui al comma 2 e comprovare di essere in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 4.
10. Il nulla-osta e l'esercizio, fatta eccezione per i cittadini comunitari, a favore dei quali trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto legislativo 2 maggio 1994 n.319, sono subordinati al riconoscimento da parte della Federazione Italiana Sport Invernali, d'intesa con il Collegio Nazionale dei maestri di sci della equivalenza del titolo rilasciato nello Stato di provenienza e della reciprocità di trattamenti.

Art. 6: ABILITAZIONE ALL'INSEGNAMENTO DELLO SCI

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci si consegue mediante la frequenza agli appositi corsi Tecnico-didattico-culturali ed il superamento dei relativi esami.
2. La Giunta Regionale istituisce corsi di formazione distinti per le discipline alpine e per il fondo, avvalendosi della collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, nonché degli organi tecnici della Federazione Italiana Sport Invernali.
3. Per l'ammissione ai corsi deve essere prodotta domanda in carta legale alla Giunta Regionale dichiarando, sotto la propria responsabilità, il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità Economica Europea;
 - b) possesso del diploma di scuola dell'obbligo;

- c) compimento del diciottesimo anno di eta';
 d) non aver riportato condanne penali che comportino l'interdizione anche temporanea, dall' esercizio della professione, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Alla domanda deve essere allegato un certificato di idoneita' psicofisica rilasciato dalla Unita' Sanitaria Locale del Comune di residenza.

4. I corsi di formazione, della durata minima di 90 giorni effettivi, compresi anche in un biennio, sono organizzati direttamente dall'Assessorato allo Sport o affidati in convenzione al Collegio regionale dei maestri di sci o Ente specializzato o Societa' sotto il controllo contabile dell'Assessorato Regionale competente, sentito il Collegio regionale dei maestri di sci, e prevedono i seguenti insegnamenti fondamentali: Tecniche sciistiche; didattica; pericoli della montagna; orientamento topografico; ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso; diritti, doveri e responsabilita' del maestro; leggi e regolamenti professionali.
5. L'ammissione ai corsi e' subordinata al superamento di una prova dimostrativa attitudinale pratica. Il superamento della prova da' la facolta' di partecipare al primo corso successivo alla prova stessa e ad un secondo corso qualora non sia stato possibile partecipare al primo o non sia stato superato l'esame finale. Sono esonerati dalla prova gli atleti che abbiano fatto parte ufficialmente, negli ultimi cinque anni, delle squadre nazionali per le discipline alpine e per il fondo.
6. Le prove d'esame comprendono tre sezioni:
 Tecnico-pratica, didattica e culturale. L'esame e' superato se il candidato raggiunge la sufficienza in ciascuna delle tre sezioni. E' ammesso alla prova didattica chi ha superato la prova tecnico-pratica; e' ammesso alla prova culturale chi ha superato la prova didattica. Il mancato superamento della prova didattica o della prova culturale comporta solo la ripetizione di tali singole prove, da effettuarsi nella sezione immediatamente successiva.
- La sezione culturale comprende le materie concernenti: pericoli della montagna, prevenzione dei rischi da valanga, soccorso in valanga, orientamento topografico, ambiente montano e conoscenza del territorio regionale, nozioni di medicina e pronto soccorso, diritti, doveri e responsabilita' del maestro, leggi e regolamenti professionali.
7. Il programma della prova dimostrativa attitudinale, dei corsi e delle prove di esame, sia per le discipline alpine che per quelle del fondo, e' stabilito dalla Giunta Regionale, sentito il Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, garantendo il rispetto dei criteri e dei livelli delle tecniche sciistiche definiti dalla Federazione Italiana Sport Invernali, per le competenze di cui all'art. 8 della legge 8 marzo 1991, n. 81.
8. L'ammissione agli esami e' subordinata alla frequenza di un minimo di ore pari all'80% di quelle previste per la durata del corso.

Art. 7: COMMISSIONE D' ESAME

1. Gli esami per il conseguimento dell'abilitazione all' esercizio della professione di maestro di sci sono sostenuti avanti a una commissione nominata d'intesa con il Collegio regionale di maestri di sci dal Presidente della Giunta Regionale composta da:
- Dirigente regionale del Settore Sport e Tempo Libero che la presiede;
 - quattro istruttori nazionali, preferibilmente residenti nel Molise, di cui due specializzati nelle discipline alpine e due nelle discipline di fondo, scelti dall'elenco nominativo fornito dalla Federazione Italiana Sport Invernali (F.I.S.I.);
 - quattro maestri di sci particolarmente esperti nella tecnica e didattica dello sci, di cui due specializzati nelle discipline alpine e due nel fondo, scelti dalla rosa di nominativi proposta dal Collegio regionale dei maestri di sci;
 - un medico specializzato in medicina dello sport;
 - due esperti, di cui uno in topografia alpina ed orientamento, uno in sicurezza alpina;
 - un rappresentante del Comitato regionale F.I.S.I., esperto in storia dello sci ed organizzazione della stagione invernale.
2. Per ciascun componente e' nominato un supplente.
3. Le funzioni di segretario della Commissione e delle sottocommissioni sono esercitate da un dipendente regionale di livello non inferiore al VI.
4. La Commissione dura in carica quattro anni ed i suoi componenti possono essere confermati.
5. In caso di dimissione o decadenza dei singoli componenti, la Commissione e' reintegrata limitatamente al periodo di durata in carica della Commissione stessa.
6. Per l'espletamento delle prove tecnico-pratica e didattica, la Commissione e' articolata in due sottocommissioni; una per le discipline alpine e l'altra per il fondo.
7. La sottocommissione per le discipline alpine e' composta:
- dal Presidente;
 - dai due istruttori nazionali, specializzati nelle discipline alpine, di cui alla lettera b) del primo comma;
 - dai due maestri di sci, specializzati nelle discipline alpine, di cui alla lettera c) del primo comma.
8. La sottocommissione per il fondo e' composta:
- dal Presidente;
 - dai due istruttori nazionali, specializzati nel fondo, di cui alla lettera b) del primo comma;
 - dai due maestri di sci, specializzati nel fondo, di cui alla lettera c) del primo comma.
9. I componenti delle sottocommissioni nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, sono assicurati per rischi di responsabilita' civile verso terzi e per gli infortuni.
10. La Giunta Regionale e' autorizzata a stipulare le relative polizze di assicurazione stabilendo modalita' e massimali.
11. Ai componenti la Commissione d'esame, che non siano dipendenti regionali, sono corrisposte le indennita' di sedute di cui alla legge regionale n. 7 dell'1 marzo 1983 e successive modificazioni oltre a rimborso spese di viaggio ed indennita' di trasferta, se dovute.
12. La commissione d'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di maestro di sci e' inserita nell'allegato A della legge regionale 7/1983.

Art. 8: SPECIALIZZAZIONI

1. I maestri di sci possono conseguire le seguenti specializzazioni:
- maestro di sci specializzato nell'insegnamento ai bambini;
 - maestro di sci specializzato nell'insegnamento di surf da neve, snowboard ed attrezzi tecnici similari.
2. I corsi per il conseguimento delle specializzazioni sono istituiti dalla Giunta Regionale che si avvale, per la loro organizzazione, della collaborazione del Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci e della Federazione Italiana Sport Invernali e per le competenze di cui all'art.8 della legge 8 marzo 1991, n.81. La Giunta Regionale fissa l'ammontare delle spese a carico dei frequentanti.
3. Gli esami per il conseguimento dei diplomi di specializzazione consistono in prove tecnico-pratiche, didattiche e culturali. Le prove tecnico-pratiche sono sostenute avanti le sottocommissioni competenti per disciplina, di cui ai commi 7 e 8 dell'art.7, integrate con uno o piu' esperti nelle materie oggetto della specializzazione nominati dal Presidente della Giunta Regionale.
- Le prove didattiche e culturali sono sostenute avanti la Commissione di cui al comma 1 dell'art.7, integrato con gli stessi esperti.

Art.9: VALIDITA' DELL'ISCRIZIONE E AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

1. L'iscrizione all'albo professionale ha efficacia per tre anni ed e' rinnovata a seguito di presentazione del certificato di idoneita' psico-fisico, di cui alla lettera c) comma 1 dell'art. 4 e di attestato di frequenza agli appositi corsi di aggiornamento.
2. Le modalita' per il periodo di aggiornamento tecnico didattico e culturale dei maestri di sci sono stabilite dalla Giunta Regionale sentito il Collegio regionale dei maestri di sci prevedendo l'impiego per la parte tecnico didattica, di istruttori nazionali. La Giunta Regionale fissa, altresì, l'ammontare delle spese a carico dei maestri partecipanti.
3. La frequenza dei corsi costituisce requisito per il rinnovo dell'iscrizione all'albo regionale.
4. Nel caso di impossibilita' di frequenza dei corsi, per malattia o per altri comprovati motivi di forza maggiore, il maestro di sci e' tenuto a frequentare il corso di aggiornamento immediatamente successivo alla cessazione dell'impedimento; la validita' dell'iscrizione nell'albo professionale e' prorogata fino alla frequenza di tale corso e, in ogni caso per un periodo massimo di tre anni, fermo restante l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 1.

Art. 10: COLLEGIO REGIONALE DEI MAESTRI DI SCI

1. E' istituito, come organo di auto disciplina e di autogoverno della professione, il Collegio regionale dei maestri di sci. Del Collegio fanno parte tutti i maestri iscritti nell'albo della Regione, nonche' i maestri di sci ivi residenti che abbiano cessato l'attivita' per anzianita' o per invalidita'.
2. Sono organi del Collegio:
- l'assemblea, formata da tutti i membri del Collegio;
 - il Consiglio Direttivo, composto da rappresentanti eletti tra tutti i membri del collegio nel numero e secondo le modalita' previste dai regolamenti di cui alla lettera d) del comma 3;
 - il presidente, eletto dal Consiglio Direttivo al proprio interno.
3. Spetta all'assemblea del Collegio:

- a) eleggere il Consiglio Direttivo;
 - b) approvare annualmente il bilancio del Collegio;
 - c) eleggere i membri del Collegio Nazionale dei maestri di sci;
 - d) adottare i regolamenti relativi al funzionamento del Collegio, su proposta del Consiglio Direttivo;
 - e) pronunciarsi su ogni questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o sulla quale una pronuncia dell'assemblea venga richiesta da almeno un quinto dei componenti.
4. Le sedute dell'assemblea sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Collegio e in seconda convocazione qualsiasi sia il numero dei presenti. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
5. Spetta al Consiglio Direttivo del Collegio:
- a) svolgere tutte le funzioni concernenti le iscrizioni e la tenuta degli albi professionali;
 - b) vigilare sull'esercizio della professione;
 - c) applicare le sanzioni disciplinari;
 - d) collaborare con le competenti autorità regionali;
 - e) stabilire la misura del contributo a carico degli iscritti all'albo.
6. Le sedute del Consiglio Direttivo sono valide in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei membri del Consiglio. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
7. La Giunta Regionale esercita poteri di vigilanza sull'attività del Collegio regionale dei maestri di sci ed approva i regolamenti da questo adottati.

Art. 11: SANZIONI DISCIPLINARI E RICORSI

1. I maestri di sci iscritti nell'albo professionale, che si rendano colpevoli di violazione delle norme di deontologia professionale, ovvero delle norme di comportamento previste dalla presente legge o dalla legge 8 marzo 1991, n. 81, sono passibili delle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonizione scritta;
- b) censura;
- c) sospensione dall'albo per un periodo da un mese a un anno;
- d) radiazione.

2. I provvedimenti disciplinari sono adottati dal Consiglio Direttivo del Collegio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Contro di essi, entro trenta giorni dalla notifica, è ammesso ricorso al direttivo del Collegio nazionale, previsto dall'art. 15 della legge 8 marzo 1991, n.81. La proposizione del ricorso sospende fino alla decisione, l'esecutività del provvedimento.

3. I provvedimenti adottati dal Collegio regionale, eccettuati quelli in materia disciplinare, e tutti quelli adottati dal Collegio nazionale sono definitivi e sono impugnabili dinanzi al competente organo di giustizia amministrativa.

Art. 12: ESERCIZIO ABUSIVO DELLA PROFESSIONE

1. In presenza di esercizio abusivo della professione di maestro di sci, nonché di accompagnamento retribuito di clienti sugli sci, si rinvia a quanto stabilito dall'art. 18 primo comma della legge 8 marzo 1991, n. 81.

Art. 13: SCUOLE DI SCI

1. Sono denominate << scuole di sci >> le strutture organizzative cui fanno capo più maestri di sci, per esercitare, in modo coordinato, la loro attività professionale, individuale o collettiva.

2. La Giunta Regionale, sentito il Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, autorizza l'apertura di scuole di sci, valutando le richieste in relazione alla salvaguardia degli interessi turistici della zona e favorendo la concentrazione delle scuole, purché ricorrano le seguenti condizioni:

a) la scuola sia composta da almeno cinque maestri di sci, compreso il direttore, con funzioni di coordinatore, che ne assume anche la rappresentanza legale.

Nelle scuole che esercitano esclusivamente l'insegnamento del fondo, il numero minimo è ridotto a quattro unità. Al fine di garantire la necessaria continuità nel funzionamento dei servizi turistici, i maestri di sci costituenti l'organico minimo debbono impegnarsi a prestare la propria opera presso la scuola di sci per almeno sessanta giorni nel periodo di apertura delle strutture ricettive della località turistica;

- b) la scuola persegua lo scopo di una migliore qualificazione ed organizzazione professionale di coloro che esercitano l'insegnamento dello sci;
- c) la scuola garantisca regole democratiche per la partecipazione effettiva di tutti i componenti: a tal fine la scuola deve essere retta da uno statuto e da un regolamento, deliberati dall'assemblea dei maestri di sci che ne fanno parte; in particolare, tutti i maestri associati alla scuola devono concorrere alla elezione delle cariche sociali e gli utili dell'attività realizzata dalla scuola andranno ripartiti in relazione alle effettive prestazioni professionali del singolo maestro ed alla sua eventuale specializzazione;
- d) la denominazione della scuola sia tale da non creare confusione con quella di altre scuole eventualmente esistenti in zona;
- e) la scuola disponga di un'adeguata sede per il periodo di funzionamento stagionale;
- f) la scuola s'impegni a collaborare alle operazioni straordinarie di soccorso nella stazione in cui opera;
- g) la scuola assume l'impegno a collaborare con le competenti autorità scolastiche e con le organizzazioni ricreative e di turismo sociale per favorire la diffusione della pratica dello sci;
- h) la scuola collabori alla promozione di attività per lo sviluppo del turismo nella stazione in cui opera;
- i) la scuola collabori all'organizzazione di manifestazioni sciistiche di propaganda ed agonistiche.

3. L'inizio dell'attività è, inoltre, subordinata alla dimostrazione di aver contratto un'adeguata polizza di assicurazione contro i rischi di responsabilità civile verso terzi, conseguenti all'esercizio dell'insegnamento.

4. Il controllo sull'attività delle scuole di sci, compreso il rispetto delle relative norme statutarie e regolamentari, è affidato al Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci.

5. L'autorizzazione è revocata, su parere espresso dal Consiglio direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, qualora vengano a mancare uno o più requisiti previsti dal presente articolo e nel caso di gravi infrazioni alle norme della presente legge.

6. L'autorizzazione è altresì revocata nel caso in cui, trascorso un anno dal suo rilascio, la scuola non abbia ancora iniziato la propria attività, ovvero nel caso di interruzione dell'attività della scuola che si protragga per oltre una stagione, oppure qualora non si dia attuazione alle eventuali disposizioni previste nel provvedimento autorizzativo.

7. Le scuole di sci regolarmente autorizzate dalla Giunta Regionale per esclusivo uso didattico, potranno disporre di uno spazio territoriale delimitato e di una sede adeguata alle esigenze delle attività turistico sportive, per garantire la funzionalità e continuità del servizio turistico e per una maggiore sicurezza degli utenti.

Art. 14: ADEMPIMENTI

1. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al precedente art. 13 deve essere presentata in carta legale al Presidente della Giunta Regionale, sottoscritta dal Direttore, rappresentante legale, corredata di:

- a) elenco dei maestri di sci componenti stabilmente la scuola;
- b) verbale della riunione in cui è stato nominato il direttore - coordinatore;
- c) atto costitutivo, statuto e regolamento della scuola;
- d) indicazione della sede;
- e) denominazione della scuola.

2. Le scuole di sci autorizzate sono tenute a comunicare alla Giunta Regionale le variazioni riguardanti lo statuto, il regolamento e la sede, mentre al Collegio regionale dovrà essere inviato anche l'elenco nominativo dei nuovi eventuali iscritti.

Art. 15: TARIFFE PROFESSIONALI

1. Le tariffe che le scuole di sci devono applicare per l'insegnamento dello sci nella Regione Molise sono fissate annualmente dalla Giunta regionale.

2. Sono stabilite tariffe diverse rispettivamente per le lezioni individuali e per le lezioni collettive, relativamente alle quali verrà determinato, con il provvedimento di fissazione della tariffa, anche il numero massimo degli allievi che vi possono partecipare.

3. Per particolari combinazioni e per iniziative di carattere sociale, possono essere fissate tariffe agevolate.

4. Le proposte di aggiornamento delle tariffe professionali, corredate del preventivo parere favorevole del Consiglio Direttivo del Collegio regionale dei maestri di sci, devono pervenire alla Giunta Regionale entro e non oltre il 30 maggio di ciascun anno. In mancanza si intendano confermate quelle in vigore nella stagione precedente.
5. Le scuole di sci hanno l'obbligo di esporre nelle loro sedi, in modo ben visibile al pubblico, la tabella delle tariffe applicate.

Art. 16: SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Chiunque eserciti l'attivita' di maestro di sci nella Regione Molise senza aver conseguito l'abilitazione di cui all'art. 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 1.000.000. a L.3000.000, oltre all'applicazione della sanzione di cui al precedente art. 12.
2. L'esercizio della professione di maestro di sci nella Regione Molise da parte di chi, pur essendo in possesso dell'abilitazione, non risulti iscritto all'albo regionale, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.300.000 a L.900.000.
3. La violazione degli obblighi previsti ai commi 6 e 8 dell'art.5, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L. 300.000 a L. 900.000, mentre quella relativa agli obblighi di cui al 9° comma dello stesso articolo, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da L.500.000 a L.1.500.000.
4. L'applicazione di tariffe professionali superiori a quelle stabilite dalla Giunta Regionale, comporta il pagamento della sanzione amministrativa di una somma da 4 a 8 volte tanto la tariffa praticata.
5. L'uso della denominazione <<Scuola di sci>> da parte di organismi non riconosciuti, comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Lire 1.000.000 a L. 3.000.00 a carico di ciascuna persona trovata in esercizio di attivita' d'insegnamento dello sci nell'ambito dell'organizzazione abusiva.
6. In caso di recidiva, l'ammontare delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo, viene raddoppiato.

Art. 17: VIGILANZA

1. L'accertamento delle violazioni, che puo' essere effettuato anche da funzionari del settore regionale competente per materia, e la irrogazione delle sanzioni amministrative, avvengono secondo le procedure di cui alla legge 24 dicembre 1981 n. 689.
2. I rapporti di accertate violazioni delle norme della presente legge sono presentati alla Regione che determina l'entita' delle sanzioni e riscuote i relativi proventi.

Art. 18: NORMA FINANZIARIA

1. L'onere della spesa, di cui all'art. 6 della presente legge, valutato in L. 200.000.000 viene posto a carico del Capitolo n. 14200 del bilancio 1995.
2. L'onere della spesa di cui all'art. 7 della presente legge valutato in L. 1.000.000 viene posto a carico del Capitolo n.53510 del bilancio 1995, con prelievo di pari importo al Capitolo n.54600 del bilancio di previsione 1995 <<fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine>>.
3. Per gli anni successivi agli appositi stanziamenti sara' provveduto con la legge approvativa del bilancio.

Art. 19: NORMA TRANSITORIA

1. Tutti i maestri di sci, iscritti nell'elenco regionale degli abilitati all'insegnamento dello sci di cui all'art. 4 della legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24, con l'entrata in vigore della presente legge, sono iscritti di diritto nell'albo professionale e fanno parte del Collegio regionale dei maestri di sci.
2. In fase di prima applicazione della presente legge, sono riconosciute di diritto come <<Tali>> le scuole iscritte nell'elenco regionale di cui all'art. 14 della legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24.
3. Il Presidente della Giunta Regionale o l'Assessore competente per materia convoca la prima assemblea del Collegio regionale dei maestri di sci mediante avviso da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Molise e da trasmettere alle scuole di sci. Tale assemblea e' presieduta dal maestro di sci piu' anziano presente.
4. I ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari adottati dal direttivo del Collegio regionale, fino a quando non sara' costituito il Collegio Nazionale dei maestri di sci, sono presentati alla Giunta Regionale che decide in via definitiva.

Art. 20: ABROGAZIONE NORMA PRECEDENTE

1. La legge regionale 4 dicembre 1981 n. 24 e' abrogata.

Art. 21

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della costituzione e dell'art. 38 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Molise.